



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



ORDINANZA N. 11 DEL 01/09/2022

Ordinanza contingibile ed urgente per l'incremento delle norme comportamentali di prevenzione della replicazione del vettore e per l'accessibilità alle aree private, per interventi di disinfestazione contro i culicidi ed in particolare la zanzare Culex Pipiens.

IL SINDACO

Premesso che l' Az. ULSS 4 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota del 01.09.2022 prot. n.52493, pervenuta a questa Amministrazione Comunale a mezzo pec al prot. com. n.6894/2022, ha segnalato il manifestarsi di alcuni casi di febbre virale denominata West Nile occorsi in cittadini residenti, tre dei quali assumono le caratteristiche di cluster ai sensi delle "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2022";

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono, per questa tipologia di aree, l'effettuazione di interventi larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali nelle aree interessate;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

Rilevato che l'area di intervento comprende zone di Via Vittorio Emanuele Marzotto, Via Guglielmo Marconi, Via Pietro Gobetti, Via Piave e attigue;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

Considerata la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale.

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Visto il contenuto del Piano Regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori 2022, trasmesso alle AA.UU.LL.SS.SS. con nota Regionale prot. n. 285077 del 24.06.2022;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro l'area sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS 4 "Veneto Orientale" e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza: di permettere l'accesso degli addetti della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SCS di Vigonza (PD) incaricata alla disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata in zone di Via Guglielmo Marconi, Via Pietro Gobetti, Via Vittorio Emanuele Marzotto, Via Piave e aree attigue, per l'effettuazione dell'intervento larvicida che verrà effettuato a partire dalle ore 8:30 di venerdì 02/09/2022 e fino al termine delle operazioni.

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Area Tecnica del Comune e Comando di Polizia Locale.

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Elisa Acco dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fossalta di Portogruaro e che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso Ufficio Tecnico ad al Comando della Polizia Locale.



IL SINDACO
Natale Sidran